Giunta Regionale
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Prot. N. 0465015 / P / GEN
dd. 20/04/2026

AMM: r_friuve
AOO: grfvg

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Servizio geologico
ambiente@certregione.fvg.it
geologico@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 4112
I - 34132 Trieste, via S.Anastasio 3

Ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia

SGEO-ALP-E/33/1
trasmessa unicamente via PEC

Spett.li ORDINI PROFESSIONALI in indirizzo:
- Ordine degli Ingegneri
- Ordine dei Geologi
- Ordine degli Architetti
- Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
- Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
- Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

p.c.
Ai Titolari
delle autorizzazioni all'attività estrattiva
della Regione Friuli Venezia Giulia

Oggetto: Articolo 4 LR 12/2016– DGR 115/2026. Istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti qualificati all'incarico di collaudatore per le attività estrattive – Diffusione documentazione e istruzioni operative.

Nell'ambito della disciplina delle attività estrattive di cui alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), d'ora in avanti legge regionale, è previsto che la verifica della conformità rispetto al progetto approvato delle attività di ricerca, coltivazione e riassetto ambientale svolte nelle cave autorizzate sia affidata a specifiche figure professionali.

L'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale prevede l'istituzione di un *Elenco regionale dei soggetti qualificati all'incarico di collaudatore per le attività estrattive*, di seguito Elenco, che costituisce il riferimento per l'affidamento dei relativi incarichi da parte dei comuni.

Con deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2026, n. 115, è stato istituito l'Elenco, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale e sono stati definiti i requisiti di accesso e le modalità di iscrizione.

Le attività di collaudo, che sono affidate ai professionisti iscritti nell'Elenco, consistono sostanzialmente nelle verifiche necessarie ad attestare la conformità delle attività di ricerca, coltivazione e riassetto ambientale rispetto al progetto approvato.
Specificatamente l'articolo 25 della legge regionale prevede che il collaudatore svolga le seguenti attività:

a) periodica verifica della percentuale dell'attività di coltivazione eseguita;
b) collaudo finale dell'attività di ricerca;
c) collaudo finale, anche per singoli lotti funzionali o porzioni perimetrali della cava, delle operazioni di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione;
d) controfirma degli stati di fatto annualmente presentati dal titolare dell'autorizzazione.

Per le finalità sopra descritte, la medesima legge regionale prevede il riconoscimento, ai comuni sui quali è esercitata l'attività estrattiva, di un onere di collaudo versato dalle Società autorizzate.
Tale onere è, peraltro, già stato valutato, in via preliminare, nella DGR 2473 del 2018.

Allo stato attuale è in fase di predisposizione il provvedimento, previsto dall'articolo 6, comma 1 lett. a) della legge regionale, volto, sia all'aggiornamento degli oneri di ricerca e di coltivazione che alla definizione di detti oneri di collaudo. Il provvedimento, una volta adottato, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione, all'interno delle pagine dedicate alle attività estrattive.

La nomina del collaudatore spetta al comune sul cui territorio è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, successivamente al rilascio del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento di tali attività da parte del Servizio geologico.
La nomina del collaudatore spetta al comune individuato come "Comune capofila", preferibilmente quello sul cui territorio ricade la maggior volumetria di scavo autorizzata.

Solo al Comune capofila sarà riconosciuta una quota fissa dell'onere di collaudo mentre la parte variabile dell'onere complessivo, determinato secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale, sarà ripartita tra i comuni interessati in modo proporzionale alla quantità di materiale scavato nel rispettivo territorio.
Considerato che l'attività è unitaria, condivisa e di interesse comune, si ritiene necessario un affidamento "congiunto", tramite Convenzione tra Comuni, da stipulare ai sensi dell'art. 5 della LR. 21/2019, in quanto tutti i comuni coinvolti dovranno partecipare al pagamento del compenso del collaudatore secondo le modalità previste da detta Convenzione.
In caso di mancata nomina del collaudatore da parte dei comuni competenti la Regione provvederà, mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 32 della legge regionale, assicurando la ripartizione delle spese tra i comuni interessati.

Il soggetto autorizzato dovrà, in ottemperanza al disposto del comma 4 dell'art. 36 bis della citata legge regionale, chiedere la nomina del collaudatore a tutti i comuni interessati dall'attività estrattiva i quali stabiliranno, di concerto, il comune che dovrà affidare l'incarico, fermo restando che, in caso di inerzia di un comune, la nomina potrà essere eseguita anche dagli altri.

L'Elenco dei collaudatori sarà aggiornato, con periodicità trimestrale, dallo scrivente Servizio con l'inserimento dei nominativi dei professionisti interessati a svolgere il ruolo di collaudatori delle attività estrattive che ne facciano richiesta secondo le modalità indicate dalla DGR 115/2026.
L'aggiornamento riguarderà anche eventuali rinunce all'iscrizione di soggetti già inseriti nell'Elenco.

Per l'iscrizione all'Elenco i professionisti interessati devono risultare iscritti, da almeno 5 anni, ai seguenti ordini professionali:
– Ingegneri (sezioni A e B);
– Geologi (sezioni A e B);
– Architetti (sezioni A e B);
– Dottori Agronomi e Dottori Forestali (sezioni A e B);
– Geometri e Geometri Laureati;
– Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (sezione Edilizia),
e risultare in regola con l'obbligo di formazione continua richiesta dagli stessi Ordini.

Le modalità di richiesta di iscrizione sono riportate alla pagina dedicata alle attività estrattive del Portale Regionale nella sezione "Elenco Collaudatori" dove sarà rinvenibile la documentazione da allegare alla domanda, tra cui anche il Curriculum vitae professionale. Si invita a prestare particolare attenzione ai contenuti riportati in tale documento in considerazione del fatto che lo stesso è destinato ad essere pubblicato al fine di consentire ai comuni la scelta più opportuna del collaudatore da incaricare. Si raccomanda, pertanto, di non inserire nel CV riferimenti a dati personali quali:

- codice fiscale;

- data di nascita;
- residenza;
- timbro professionale;
- firma.

A partire dalla data di efficacia del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), che è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2025, n. 0145/Pres. ed è divenuto efficace con la pubblicazione sul 5° Supplemento Ordinario n. 1 del 2 gennaio 2026 al BUR n. 53 del 31 dicembre 2025, in sede di prima applicazione, l'articolo 36 bis della legge regionale stabilisce che spetti ai soggetti autorizzati richiedere al Comune o ai Comuni interessati la nomina del collaudatore. Tale domanda deve essere presentata a pena di sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, entro 180 giorni dalla data di efficacia del PRAE, ovvero entro il 1 luglio 2026. I Comuni provvedono alla nomina del collaudatore entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione a questo Servizio il quale, in caso di mancato rispetto del termine indicato, attiva la procedura di intervento sostitutivo di cui all'articolo 32 della legge regionale. Nel caso in cui più comuni siano interessati dalle attività di ricerca e/o di coltivazione, l'affidamento dell'incarico di collaudo è conferito ad un unico collaudatore, individuato mediante una procedura unitaria, come sopra indicato. In tale ultimo caso la domanda deve essere presentata a tutti i comuni interessati, dandone comunicazione anche alla Regione.

Si ricorda che, ferma restando la previsione sopra richiamata, che attribuisce ai comuni un termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda per la prima nomina dei collaudatori, le successive nomine, d'iniziativa propria del Comune, dovranno essere concluse entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di assunzione di efficacia del provvedimento di autorizzazione della cava.

Il soggetto autorizzato è tenuto a versare gli oneri di collaudo al comune o ai comuni interessati, nonché ad adeguare la garanzia fideiussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri entro il termine di 60 giorni dall'emanazione del decreto di definizione degli oneri di collaudo. Nelle more dell'adozione del sopra citato provvedimento, e pur in presenza dell'*Elenco regionale dei soggetti qualificati all'incarico di collaudatore per le attività estrattive*, i comuni possono procedere, ad ogni modo, autonomamente, al conferimento del suddetto incarico. Resta inteso che, in quest'ultimo caso, il relativo compenso non potrà derivare dalla quota parte degli oneri di ricerca, coltivazione e collaudo, riferiti esplicitamente a quest'ultima voce, ma potranno trovare una prima copertura nei soli oneri già introitati dai singoli comuni, ove disponibili, o in diverse risorse comunali. Una volta definiti gli oneri di collaudo, gli introiti derivanti da questa voce saranno utilizzati per il compenso dei collaudatori, fermo restando che questi ultimi potranno, all'occorrenza, essere integrati anche dagli introiti derivanti dagli oneri di ricerca e coltivazione.

In considerazione del fatto che i comuni, sul cui territorio risultano presenti attività estrattive, attingeranno a tale Elenco per il conferimento degli incarichi, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, lo scrivente servizio invita i rispettivi Ordini e Collegi professionali a voler dare massima diffusione alla notizia dell'avvenuta istituzione dell'Elenco e della relativa documentazione.
A tal fine si riportano i riferimenti, nonché i collegamenti ai seguenti documenti, scaricabili dalla pagina dedicata alle attività estrattive all'indirizzo:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/geologia/FOGLIA15 nella sezione Elenco collaudatori:

- DGR 115/2026 di istituzione elenco collaudatori;
- Iscrizione nell'elenco di soggetti qualificati all'incarico di collaudatore per l'attività estrattiva:
  https://agilefvg.regione.fvg.it/susfe/a/avvio?idServizio=84169
- Rinuncia iscrizione di soggetto qualificato come collaudatore-attività estrattiva:
  https://agilefvg.regione.fvg.it/susfe/a/avvio?idServizio=84167
- informativa per il trattamento dei dati personali.

In conformità a quanto previsto dalla DGR 115/2026, l'Elenco sarà consultabile alla pagina dedicata alle attività estrattive del Portale Regionale nella sezione "Elenco Collaudatori".
Si precisa che il conferimento dell'incarico di collaudatore resta di competenza dei comuni, che provvederanno in autonomia, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verificando, oltre alla qualifica di collaudatore per l'attività estrattiva, risultante dall'iscrizione all'Elenco, anche il possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione stabiliti dal Codice dei contratti pubblici.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio Geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Posizione Organizzativa Attività e Risorse Minerarie ai seguenti recapiti:

- daniele.gnech@regione.fvg.it – tel. 040 3774047
- katja.glavina@regione.fvg.it – tel. 040 3774658
- geologico@regione.fvg.it
- Posta certificata: ambiente@certregione.fvg.it

Distinti saluti.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
attività e risorse minerarie
ing. Daniele Gnech
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005